

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 439/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. CARMINE DE SENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE DE SENA, all'epoca dei fatti calciatore svincolato, per aver disputato nelle fila della squadra ospitante la gara Paganese - Salernitana del 4.5.2014 del campionato di Lega Pro - 1<sup>a</sup> divisione (pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 4.11.2016), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, e 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per aver conferito con scrittura del 20.7.2015 mandato di rappresentanza al sig. Trunfio Salvatore, soggetto non iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.; il mandato sottoscritto, poi, non contiene i requisiti di contenuto previsti dagli artt. 5, commi 5.1 e 5.5, e 6 del suddetto Regolamento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARMINE DE SENA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di squalifica per una gara ufficiale;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio